



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2011/0038(COD)

19.7.2011

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD))

Relatore per parere: Hans-Peter Martin

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure le numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri. Di conseguenza, si assiste ad una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Non è tuttavia sempre facile ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro.

Emendamento

(1) Le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure le numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri. Di conseguenza, si assiste ad una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Non è tuttavia sempre facile ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro. ***Un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia e trasparenza nel mercato, aiutare la ripresa e accrescere la competitività delle imprese europee.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'undicesima direttiva 89/666/CEE del

Emendamento

(2) L'undicesima direttiva 89/666/CEE del

Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato stabilisce l'elenco degli atti e delle indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale. I registri non hanno tuttavia alcun obbligo giuridico di scambiare dati relativi alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto *per i terzi del paese della succursale* il cui registro non riporti cambiamenti importanti sopravvenuti presso la società.

Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato stabilisce l'elenco degli atti e delle indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale. I registri non hanno tuttavia alcun obbligo giuridico di scambiare dati relativi alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto *qualora* il registro *nel paese della succursale* non riporti cambiamenti importanti sopravvenuti presso la società. *L'attuale cooperazione tra i registri non è sufficiente a soddisfare il bisogno di informazioni derivante dall'attività d'impresa nel mercato unico. Un'efficace cooperazione transfrontaliera tra i registri delle imprese è tuttavia essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno.*

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Operazioni quali le fusioni transfrontaliere o i trasferimenti di sede sociale hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche e migliorino la certezza del diritto.

Emendamento

(3) Operazioni quali le fusioni transfrontaliere o i trasferimenti di sede sociale hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione *né una cooperazione transfrontaliera efficace* che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche e migliorino la certezza del diritto *e la trasparenza. L'istituzione di canali di questo tipo ridurrebbe altresì i costi*

sostenuti dalle imprese che esercitano la loro attività in più paesi.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi garantisce, fra l'altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tanto i privati quanto le imprese devono tuttavia ancora effettuare le loro ricerche paese per paese, specialmente perché l'attuale cooperazione volontaria tra registri *non* si è dimostrata *sufficiente*.

Emendamento

(4) La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi garantisce, fra l'altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tanto i privati quanto le imprese devono tuttavia ancora effettuare le loro ricerche paese per paese, specialmente perché l'attuale cooperazione volontaria tra registri si è dimostrata *incomprensibile, complicata e inefficiente*. *È necessario garantire la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità dei registri in tutta l'Unione.*

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nella comunicazione della Commissione sull'“Atto per il mercato unico”, l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese viene presentata come una delle soluzioni per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rinforzare la competitività

Emendamento

(5) Nella comunicazione della Commissione sull'“Atto per il mercato unico”, l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese viene presentata come una delle soluzioni per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese, *nonché per favorire un progresso economico e sociale*

delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così *l'uscita dalla* crisi, che è una delle priorità dell'agenda "Europa 2020". Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese.

armonioso ed equilibrato. Essa dovrebbe contribuire a rafforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi, *segnatamente quelli delle piccole e medie imprese*, e rafforzando la certezza del diritto, *l'efficienza economica e la trasparenza*, favorendo così *il contrasto alla* crisi, che è una delle priorità dell'agenda "Europa 2020". Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese *e ridurre gli ostacoli che si frappongono al commercio transfrontaliero e facilitare l'accesso transfrontaliero a informazioni ufficiali sulle imprese attraverso la creazione di una rete elettronica dei registri e la definizione di un numero minimo comune di informazioni aggiornate da mettere a disposizione elettronicamente a terzi in ogni Stato membro*.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 25 maggio 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese hanno confermato che un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia nei mercati, aiutare la ripresa e accrescere la competitività delle imprese europee.

Emendamento

(6) Le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 25 maggio 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese hanno confermato che un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia nei mercati, aiutare la ripresa e accrescere la competitività delle imprese europee, *senza accrescere gli oneri amministrativi a carico delle imprese, bensì riducendoli*.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nella sua risoluzione del 7 settembre 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese il Parlamento europeo ha sottolineato che il progetto potrà utilmente contribuire all'ulteriore integrazione dello Spazio economico europeo solo se tutti gli Stati membri faranno parte della rete.

Emendamento

(7) Nella sua risoluzione del 7 settembre 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese il Parlamento europeo ha sottolineato che il progetto potrà utilmente contribuire all'ulteriore integrazione dello Spazio economico europeo solo se tutti gli Stati membri faranno parte della rete ***e che è necessario un migliore e più facile accesso alle informazioni per venire in aiuto alle piccole e medie imprese – che costituiscono un elemento essenziale dell'ossatura dell'economia europea e il principale motore della creazione di occupazione, della crescita economica e della coesione sociale in Europa – nella misura in cui contribuisce a ridurre i loro oneri amministrativi.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Un siffatto portale di giustizia elettronica, centralizzato e accessibile nell'intera Unione, garantirebbe che i documenti richiesti disponibili in un determinato Stato membro siano accessibili anche in tutti gli altri Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Sarà possibile migliorare l'accesso

(9) Sarà possibile migliorare l'accesso

transfrontaliero alle informazioni sulle imprese solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a creare una rete elettronica di registri e a trasmettere le informazioni sulle imprese agli utenti di tali informazioni in maniera standardizzata (contenuto simile e tecnologie interoperabili) in tutta l'Unione. Gli utenti dovrebbero poter aver accesso alle informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea che faccia parte integrante della rete elettronica.

transfrontaliero alle informazioni sulle imprese solo se tutti gli Stati membri, **in cooperazione con tutte le parti interessate pertinenti**, si impegneranno a creare una rete elettronica di registri e a trasmettere le informazioni sulle imprese agli utenti di tali informazioni in maniera standardizzata (contenuto **e forme simili** e tecnologie interoperabili) in tutta l'Unione. Gli utenti dovrebbero poter aver accesso alle informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea che faccia parte integrante della rete elettronica. **Ciò contribuirebbe ad accrescere la trasparenza in tutta l'Unione. La rete elettronica dovrebbe appoggiarsi alle strutture esistenti, al fine di evitare spese inutili.**

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Occorre che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplini il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri, compresa la loro trasmissione attraverso una rete elettronica.

Emendamento

(10) Occorre che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplini il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri, compresa la loro trasmissione attraverso una rete elettronica, **ferma restando la necessità di garantire un'adeguata tutela dei dati personali e commerciali.**

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Oltre al numero di iscrizione al registro, è opportuno che le società dispongano di un identificativo unico che permetta di individuare facilmente quelle presenti, attraverso succursali o controllate, in più di uno Stato membro.

Emendamento

(11) Oltre al numero di iscrizione al registro, è opportuno che le società dispongano di un identificativo unico **obbligatorio** che permetta di individuare facilmente quelle presenti, attraverso succursali o controllate, in più di uno Stato membro.

Emendamento 12

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Come le società anche le succursali oltre al numero di iscrizione al registro, dovrebbero avere un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente in tutto lo Spazio economico europeo. La modifica della direttiva 89/666/CEE in tal senso permetterebbe di individuare facilmente una società e le sue succursali estere, operazione necessaria ai fini del regolare aggiornamento delle informazioni contenute nel registro della società e in quello della succursale. La coerenza delle informazioni registrate dovrebbe consentire a terzi di accedere a dati aggiornati riguardo alle succursali presenti nel loro Stato membro. È opportuno che gli Stati membri possano decidere in merito alle procedure da seguire riguardo alle succursali registrate nel loro territorio, pur garantendo, almeno, che le succursali di società sciolte siano **immediatamente** cancellate dal registro.

Emendamento

(12) Come le società anche le succursali, oltre al numero di iscrizione al registro, dovrebbero avere un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente in tutto lo Spazio economico europeo. La modifica della direttiva 89/666/CEE in tal senso permetterebbe di individuare facilmente una società e le sue succursali estere, operazione necessaria ai fini del regolare aggiornamento delle informazioni contenute nel registro della società e in quello della succursale. La coerenza delle informazioni registrate dovrebbe consentire a terzi di accedere a dati aggiornati riguardo alle succursali presenti nel loro Stato membro. È opportuno che gli Stati membri possano decidere in merito alle procedure da seguire riguardo alle succursali registrate nel loro territorio, **ivi inclusa la possibilità di statuire sullo status giuridico di tali succursali**, pur garantendo, almeno, che le succursali di società sciolte siano cancellate dal registro **entro dieci giorni lavorativi**.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di garantire che non vi siano differenze significative nella qualità degli atti e delle indicazioni registrati nell'Unione, occorre che gli Stati membri assicurino l'aggiornamento di tutte le informazioni registrate ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE e che tale aggiornamento sia reso pubblico entro e non oltre il quindicesimo giorno di calendario dall'evento che ha **determinato** la modifica dei dati registrati. Al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, sarebbe inoltre opportuno che tutti gli atti e le indicazioni trasmessi attraverso la rete siano corredati di informazioni chiare circa il loro valore legale.

Emendamento

(14) Al fine di garantire che non vi siano differenze significative nella qualità degli atti e delle indicazioni registrati nell'Unione, occorre che gli Stati membri assicurino l'aggiornamento di tutte le informazioni registrate ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE e che tale aggiornamento sia reso pubblico entro e non oltre il quindicesimo giorno di calendario dall'evento che ha **richiesto** la modifica dei dati registrati. **È altresì opportuno che detto aggiornamento sia documentato in maniera esauriente e verificabile.** Al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, sarebbe inoltre opportuno che tutti gli atti e le indicazioni trasmessi attraverso la rete siano corredati di informazioni chiare circa **il loro status giuridico e** il loro valore legale.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Occorre **conferire** alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda **la governance, la gestione, il funzionamento, la rappresentanza e il finanziamento della rete elettronica**, le condizioni di partecipazione alla rete elettronica applicabili ai paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, le norme minime di sicurezza, l'uso di un

Emendamento

(15) **Al fine di realizzare la rete elettronica**, occorre **delegare** alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le condizioni di partecipazione alla rete elettronica applicabili ai paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, le norme minime di sicurezza, l'uso di un identificativo unico, le lingue utilizzate all'interno della rete elettronica, il metodo

identificativo unico, le lingue utilizzate all'interno della rete elettronica, il metodo di trasmissione delle informazioni tra i registri che assicuri l'accesso transfrontaliero alle informazioni, l'interoperabilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione utilizzate dai membri della rete elettronica, la definizione di norme riguardo al formato, al contenuto e ai limiti di archiviazione e recupero degli atti e delle informazioni al fine di permettere lo scambio automatizzato dei dati, le conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni applicabili, il metodo di individuazione del legame tra una società e la sua succursale estera, il metodo e le norme tecniche di trasmissione delle informazioni tra il registro della società e il registro della succursale, le norme tecniche per la trasmissione delle informazioni tra i registri e i moduli standard che i registri devono utilizzare ai fini della notifica di una fusione transfrontaliera. Al fine di tenere conto delle necessità degli utenti, la governance della rete dovrebbe prevedere un meccanismo che consenta di raccoglierne reazioni e osservazioni. Occorre che i poteri siano delegati alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato affinché sia possibile adattare le norme, se necessario.

di trasmissione delle informazioni tra i registri che assicuri l'accesso transfrontaliero alle informazioni, l'interoperabilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione utilizzate dai membri della rete elettronica, la definizione di norme riguardo al formato, al contenuto e ai limiti di archiviazione e recupero degli atti e delle informazioni al fine di permettere lo scambio automatizzato dei dati, le conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni applicabili, il metodo di individuazione del legame tra una società e la sua succursale estera, il metodo e le norme tecniche di trasmissione delle informazioni tra il registro della società e il registro della succursale, le norme tecniche per la trasmissione delle informazioni tra i registri e i moduli standard che i registri devono utilizzare ai fini della notifica di una fusione transfrontaliera. Al fine di tenere conto delle necessità degli utenti, la governance della rete dovrebbe prevedere un meccanismo che consenta di raccoglierne reazioni e osservazioni. Occorre che i poteri siano delegati alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato affinché sia possibile adattare le norme, se necessario. *Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Attraverso la rete elettronica di cui

AD\874264IT.doc

Emendamento

1. Attraverso la rete elettronica di cui

11/24

PE464.798v02-00

all'articolo 4 bis della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il registro della succursale informa senza indugio il registro della società di qualsiasi modifica agli atti e indicazioni di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

all'articolo 4 bis della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il registro della succursale informa senza indugio, **e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi**, il registro della società di qualsiasi modifica agli atti e indicazioni di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri decidono la procedura legale da seguire in seguito al ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE. Detta procedura garantisce che le succursali di società sciolte o cancellate dal registro siano **chiuse** immediatamente.

Emendamento

2. Gli Stati membri decidono la procedura legale da seguire in seguito al ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE. Detta procedura garantisce che le succursali di società sciolte o cancellate dal registro siano anch'esse immediatamente **cancellate dal registro e chiuse o ricostituite con una nuova personalità giuridica valida**.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 5 bis — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

3. La Commissione **adotta** atti delegati, conformemente all'articolo 11 bis **e fatte salve le condizioni degli articoli 11 ter e 11 quater**, che specificano quanto segue:

Emendamento

3. La Commissione **ha il potere di adottare** atti delegati, conformemente all'articolo 11 bis, che specificano quanto segue:

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 5 bis – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il metodo **di** individuazione del legame tra una società e la sua succursale,

Emendamento

a) il metodo **per determinare il numero di identificazione ai fini dell'**individuazione del legame tra una società e la sua succursale,

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 11 bis

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Appena adotta un atto delegato, la

Emendamento

-1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato ***a decorrere dal ...* .***

1 bis. La delega di poteri di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

2. Appena adotta un atto delegato, la

Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 bis. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 11 ter e 11 quater.

** Data di entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 11 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 ter

soppresso

1. La delega di poteri di cui all'articolo 11 bis può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere

una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 11 quater

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 quater

soppresso

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

2. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione la loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio

solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato indica le motivazioni delle sue obiezioni.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 2005/56/CE

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Attraverso la rete elettronica di cui all'articolo 4 bis della direttiva 2009/101/CE, il registro per l'iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all'occorrenza, all'atto di ricezione della notifica, ma non prima.

Emendamento

Attraverso la rete elettronica di cui all'articolo 4 bis della direttiva 2009/101/CE, il registro per l'iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente, **e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi**, al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all'occorrenza, all'atto di ricezione della notifica, ma non prima.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 2005/56/CE

Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. La Commissione **adotta** atti delegati, conformemente all'articolo 17 bis **e fatte salve le condizioni degli articoli 17 ter e 17 quater**, che specificano quanto segue:

Emendamento

2. La Commissione **ha il potere di adottare** atti delegati, conformemente all'articolo 17 bis, che specificano quanto segue:

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2005/56/CE

Articolo 17 bis

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle

Emendamento

-1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato ***a decorrere dal ...****.

1 bis. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 bis. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

condizioni stabilite dagli articoli 17 ter e 17 quater.

** Data di entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2005/56/CE

Articolo 17 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 ter

soppresso

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2005/56/CE

Articolo 17 quater

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 quater

soppresso

Obiezione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

2. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione la loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato indica le motivazioni delle sue obiezioni.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2009/101/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. All'articolo 4, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'accesso dei terzi alle traduzioni che sono state oggetto di una pubblicità su base volontaria. Dette misure assicurano l'accesso alle traduzioni attraverso la rete elettronica di cui all'articolo 4 bis."

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 4

Direttiva 2009/101/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Attraverso la rete elettronica il registro della società informa immediatamente il registro della sua succursale di qualsiasi modifica agli atti e indicazioni di cui all'articolo 2 della direttiva 89/666/CEE.

2. Attraverso la rete elettronica il registro della società informa immediatamente, **e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi**, il registro della sua succursale di qualsiasi modifica agli atti e indicazioni di cui all'articolo 2 della direttiva 89/666/CEE.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 4

Direttiva 2009/101/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione **adotta** atti delegati, conformemente all'articolo 13 bis **e fatte salve le condizioni degli articoli 13 ter e 13 quater**, che specificano quanto segue:

3. La Commissione **ha il potere di adottare** atti delegati, conformemente all'articolo 13 bis, che specificano quanto segue:

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Direttiva 2009/101/CE

Articolo 13 bis

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

-1. Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato ***a decorrere dal ...****.

1 bis. La delega di potere di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 bis. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

3. Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 13 ter e 13 quater.

*** Data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Direttiva 2009/101/CE

Articolo 13 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 ter

soppresso

1. La delega di poteri di cui all'articolo 13 bis può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 13 quater

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 quater

soppresso

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

2. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione la loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato indica le motivazioni delle sue obiezioni.

PROCEDURA

Titolo	Modifica delle direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese	
Riferimenti	COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 8.3.2011	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ECON 8.3.2011	
Relatore(i) Nomina	Hans-Peter Martin 8.3.2011	
Esame in commissione	6.6.2011	4.7.2011
Approvazione	11.7.2011	
Esito della votazione finale	+: 35 -: 0 0: 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in 't Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Pablo Zalba Bidegain	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu	